

**INDUSTRIE TESSILI, DELLE CONFEZIONI DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO/PELLE E PELLICCIA, E
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI NON AMMESSE AI TRATTAMENTI
EMERGENZIALI EX D.L. N. 146/2021
NUOVO TERMINE (IL 31 MARZO 2022) PER TRASMETTERE LE DOMANDE (DI CIGO) PER IL
PERIODO 1/10/2021-31/12/2021**

L'art. 11, comma 2, del d.l. 21/10/2021 n. 146 ^[*] (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021) - ha previsto un periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Sull'ammortizzatore sociale di cui si tratta l'INPS, con:

- la circolare 10/12/2021 n. 183 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2021), ne ha illustrato la disciplina e chiarito che **potevano richiederlo i datori di lavoro risultanti già autorizzati, in tutto o in parte, al trattamento introdotto dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. 25/5/2021 n. 73 ^[**]** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106 -, **a prescindere dalla durata di quest'ultimo, ma solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato;**
- il messaggio 7/3/2022 n. 1060, dopo aver evidenziato che **"la lettura della disposizione (ossia del citato art. 11, comma 2, del d.l. n. 146/2021, N.d.R.) ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare, nelle more della pubblicazione della predetta circolare, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata"**, ha, di conseguenza, fornito le seguenti istruzioni operative per consentire, **"per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021"**, di **accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria ex d.lgs. n. 148/2015 (CIGO - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015 e CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2021) a quei datori di lavoro che, avendo utilizzato una "causale errata" per effetto dei suddetti "dubbi interpretativi", si sono visti respingere le domande di accesso all'ammortizzatore sociale di tipo emergenziale.**

**DATORI DI LAVORO CHE POSSONO TRASMETTERE DOMANDA DI
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA**

La possibilità di richiedere - sfruttando la riapertura dei termini per la presentazione della domanda - un periodo di trattamenti di CIGO è riservata esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento

di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all'art. 11, comma 2, del d.l. n. 146/2021, **ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data (del 10 dicembre scorso) di pubblicazione della circolare n. 183/2021.**

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

In ordine alle caratteristiche dei trattamenti, alle richieste di CIGO di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal d.lgs. n. 148/2015. Stante il periodo interessato (1/10/2021-31/12/2021), detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30/12/2021 n. 234 (riguardante i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), come modificato e integrato dal d.l. 27/1/2022 n. 4 (cfr. la circolare INPS n. 18/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l'accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015); l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del d.lgs. n. 148/2015); l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2021 e n. 17/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione; l'obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l'obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 ^[***].

Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetto "EONE").

In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, sarà considerata utile l'informativa resa in relazione all'istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio 8/2/2022 n. 606 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022).

In merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 ^[****].

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

In relazione a quanto sopra illustrato, le istanze di cassa integrazione ordinaria riguardanti sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni

di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, **dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022**. In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015: in particolare, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda; qualora dall'omessa o tardiva presentazione dell'istanza derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai dipendenti una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Si ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

[*] Art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021

I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

[] Art. 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021**

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

[*] Art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015**

Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
 - 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
 - 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[**] Art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015**

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

- Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
- L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
 4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
- omissis*